



Il Tribunale dell'UE annulla le decisioni della BCE che rifiutano a sei istituti di credito francesi la possibilità di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria alcune esposizioni connesse a libretti di risparmio francesi

La BCE è infatti incorsa in errori di diritto e in manifesti errori di valutazione

La crisi finanziaria del 2008 ha mostrato che alcuni istituti di credito avevano finanziato una quota troppo importante dei loro investimenti mediante l'indebitamento piuttosto che con i loro fondi propri. Tale mancanza di sufficienti fondi propri ha portato alcune banche a dover vendere con urgenza i loro attivi, il che ha amplificato gli effetti della crisi finanziaria.

Al fine di permettere una migliore leggibilità del livello dei fondi propri degli enti creditizi, il legislatore europeo ha deciso di introdurre un nuovo strumento di valutazione di questo livello, il coefficiente di leva finanziaria. La specificità del coefficiente di leva attiene al fatto che esso non viene calcolato in funzione del livello di rischio degli investimenti (esposizioni) degli istituti di credito e che esso è destinato, in linea di principio, a prendere in considerazione nel calcolo l'insieme degli investimenti di tali istituti.

Tuttavia, una deroga è stata introdotta nel regolamento in materia di requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi¹. Tale deroga consente alle autorità competenti, tra cui la Banca centrale europea (BCE), di autorizzare gli enti creditizi ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano un certo numero di condizioni².

Sei enti creditizi francesi sottoposti alla vigilanza prudenziale diretta della BCE hanno chiesto a quest'ultima di escludere dal calcolo del coefficiente di leva le esposizioni costituite dalle somme riconducibili a vari libretti di risparmio sottoscritti presso di essi [libretto A, libretto di sviluppo sostenibile e solidale (LDD) e libretto di risparmio popolare (LEP)] e trasferite alla Caisse des dépôts et consignations (CDC), un organismo pubblico francese.

Con decisioni in data 24 agosto 2016, la BCE ha rifiutato di escludere dal calcolo del coefficiente di leva le esposizioni verso la CDC costituite dalla parte delle somme depositate a titolo dei tre libretti sopra citati³. La BCE ha motivato il proprio rifiuto affermando che, anche se le condizioni previste dal regolamento erano soddisfatte, essa disponeva di un potere discrezionale per autorizzare o meno l'esclusione richiesta. Nell'esercizio di tale potere discrezionale, la BCE ha considerato che il meccanismo di trasferimento della CDC verso gli enti creditizi in questione presentava carattere imperfetto e suscitava inquietudini sotto il profilo prudenziale, che giustificavano il rigetto delle

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e, per rettifica, GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6).

² Le esposizioni devono: a) sussistere verso un ente del settore pubblico; b) essere trattate conformemente ai requisiti prudenziali relativi alle esposizioni verso gli enti del settore pubblico, e c) risultare da depositi che l'istituto di credito è legalmente tenuto a trasferire all'ente del settore pubblico contemplato dal punto a) al fine di finanziare investimenti di interesse generale.

³ Per quanto riguarda la Banque Postale, la BCE ha però autorizzato temporaneamente e in modo degressivo, per il periodo dal 2016 al 2023, l'esclusione in questione su una parte delle esposizioni di cui trattasi al fine di tener conto dell'impatto significativo del suo rifiuto per tale ente creditizio.

domande di questi istituti. I sei enti creditizi hanno allora adito il Tribunale dell'Unione europea per far annullare le decisioni di diniego della BCE.

Con le odierne sentenze, il Tribunale annulla le decisioni della BCE.

Il Tribunale conferma, anzitutto, che, quando le condizioni per la concessione dell'esclusione in questione sono soddisfatte, la BCE dispone di un potere discrezionale per concedere o no tale esclusione. Infatti, l'esistenza di un siffatto potere discrezionale risulta chiaramente dal tenore letterale del regolamento e si spiega con la necessità di permettere alla BCE di effettuare un arbitraggio, in base alle particolarità di ciascun caso di specie, tra, da un lato, l'obiettivo consistente nel rispettare la logica del coefficiente di leva (che implica una presa in considerazione della misura dell'esposizione complessiva di un ente creditizio, senza ponderazione in funzione del rischio) e, dall'altro, l'obiettivo secondo cui alcune esposizioni presentanti un profilo di rischio particolarmente debole e non risultanti da una scelta di investimento dell'ente creditizio in questione non sono pertinenti ai fini del calcolo del coefficiente di leva e possono venire escluse dallo stesso.

Il Tribunale verifica, poi, se la BCE non sia incorsa in un errore di diritto o in un manifesto errore di valutazione nell'esercizio del suo potere discrezionale. A questo proposito, il Tribunale rileva che la BCE ha motivato il proprio rifiuto con considerazioni inerenti alle esposizioni interessate dalla deroga prevista nel regolamento, privando così di effetto utile tale deroga. Infatti, la BCE ha giustificato il proprio rifiuto facendo presente che le esposizioni verso la CDC figurano all'attivo del bilancio degli enti creditizi in questione (mentre le esposizioni contemplate dalla deroga sono, per loro natura, destinate a figurare nell'attivo del bilancio), che tali enti sopportano il rischio operativo legato al risparmio regolamentato (laddove è inerente alla logica della deroga che tale rischio venga sopportato dagli enti creditizi), e che un'eventuale default dello Stato francese potrebbe avere come conseguenza che le somme trasferite alla CDC non vengano rimesse alle ricorrenti (quando invece soltanto le esposizioni verso degli Stati possono rientrare nella deroga suddetta e la BCE non ha preso in esame la verosimiglianza di un default di pagamento di tal genere).

Il Tribunale considera altresì che, nella misura in cui i rischi connessi ad una situazione di leva eccessiva si realizzano in caso di insufficienza di liquidità, la posizione di principio della BCE, secondo cui il termine di aggiustamento (ossia il termine che separa gli aggiustamenti delle rispettive posizioni degli enti interessati e della CDC) potrebbe favorire il verificarsi dei rischi associati ad una leva eccessiva, mentre la BCE ammette che tale termine di aggiustamento non configura un rischio di liquidità, deve, per il suo carattere generico, e tenuto conto della mancanza di un esame dettagliato delle caratteristiche del risparmio regolamentato, essere considerata come presentante carattere manifestamente erroneo.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-733/16](#), [T-745/16](#), [T-751/16](#), [T-757/16](#), [T-758/16](#) e [T-768/16](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575